

SENT. N. 51/2024
REP. QUATER N. 80/2024
LIQUID. CONT. RG. N. 15/2024

N. 109/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Lazzara	Presidente rel./est.
dott. Maria Angela Marchesiello	Giudice
dott. Emanuele Lucchini	Giudice

nel procedimento 109/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Curatela del "Fallimento ANGI s.r.l.", in persona del Curatore dott. Gianluca Carrabs,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Calvio

- **ricorrente** -

ARCOS - S.R.L. - 03432000713, C.SO VITTORIO EMANUELE N.8 FOGGIA, in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.

- **resistente**

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso proposto il 14/9/2023 dalla Curatela del "Fallimento ANGI s.r.l." per l'apertura della liquidazione giudiziale della **ARCOS - S.R.L.**, con sede legale in Foggia, Strada Statale 16, Km 681.420 SNC, in persona della legale rappresentante, Palazzo Rosanna;
- letta la memoria di costituzione della **ARCOS s.r.l.** depositata il 25/10/2023;
- considerato che la **ARCOS s.r.l.**, costituitasi in giudizio, ha depositato in giudizio i bilanci degli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022), gli ultimi due dei quali approvati dall'assemblea e depositati in CCIAA in data successiva alla proposizione del ricorso per liquidazione giudiziale da parte del Fallimento ANGI SRL;
- considerato che da detti bilanci emerge che la società debitrice **ARCOS s.r.l.** non ha il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, sia per attivo patrimoniale, sia per ricavi, come pure per debiti scaduti;
- rilevato che alla luce di tali dati, la ricorrente Curatela del "Fallimento ANGI s.r.l." ha convertito la domanda di liquidazione giudiziale in domanda di liquidazione controllata;



- considerato che a fronte della modifica della domanda, è stato concesso termine a parte resistente per le proprie difese, nel rispetto del termine di quindici giorni a difesa per la resistente convenuta;

- considerato che nel nuovo Procedimento Unitario tutte le domande sia del debitore sia del creditore che siano relative allo stato di crisi del medesimo imprenditore devono essere trattate congiuntamente, nell'ambito di un unico procedimento, onde la domanda di liquidazione controllata è correttamente proposta nell'ambito del medesimo procedimento sorto, in origine, con domanda di liquidazione giudiziale;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente ha la sede legale in Foggia e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;

b) la ricorrente riveste la qualità di imprenditore minore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII lo stesso nei confronti dello stesso può essere richiesta dal creditore l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) la debitrice non ha eccepito nè provato che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

d) trattandosi di domanda del creditore non deve essere acquisita relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC;

e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

f) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000 di cui all'art. 268 co. 2 CCII (si consideri al riguardo il credito di parte ricorrente, fondato su titolo giudiziale, di € 180.000,00 oltre interessi, l'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano debiti scaduti già in riscossione per euro 63.271,68; l'informativa dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risultano ulteriori debiti scaduti per € 8.213,20), dovendosi considerare, a questo riguardo, il complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria (cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14727);

g) sussiste la condizione di insolvenza della resistente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII. Si osservi, preliminarmente al riguardo, che, secondo la previsione dell'art. 2 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza dell'imprenditore richiesto ai fini della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. n. 26131/2022; Cass. n. 7087/2022), e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) e nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali; che non è ostativa alla dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale né la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo, laddove detti beni non abbiano l'attitudine ad essere adoperati per estinguere i debiti tempestivamente e senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. n. 30284/2022); che, analogamente, non è ostativa la sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa realizzazione; che lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile



anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che esso è dato dall'incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (cfr. Cass. n. 9856 del 28/04/2006; Cass. n. 25961 del 05/12/2011; Cass. n.30209/2017).

Alla luce di tali principi, nel caso di specie, sulla base delle emergenze acquisite, lo stato di insolvenza della odierna debitrice, che conduce alla declaratoria di apertura della liquidazione controllata, si desume: dall'elevato ammontare del credito fatto valere dal ricorrente unitamente alla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere; dall'elevato ammontare dei debiti verso l'Erario, relativi a cartelle/avvisi di pagamento notificate già negli anni dal 2013 al 2023 (massimamente negli anni 2021, 2022 e 2023); dalla chiusura in perdita dei bilanci degli anni dal 2019 al 2022, con perdite in costante aumento; dal patrimonio netto negativo sin dal 2020 mai ricostituito; dall'essere la società in scioglimento dal 3/4/2023, con debiti per complessivi € 68.814,00 di gran lunga superiori all'attivo (più del doppio) che è pari al 31/12/2022 ad € 31.808, attivo peraltro essenzialmente costituito da immobilizzazioni immateriali e non anche da immobilizzazioni materiali;

Da tali elementi deve inferirsi, senza margine di dubbio, che l'odierna resistente non è più in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare ad operare con profitto sul mercato e non è in grado di provvedere, nella fase dello scioglimento in cui è da ultimo posta, all'integrale pagamento di tutti i debiti su di essa gravanti a fronte della evidente incapienza ed insufficienza del patrimonio disponibile;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ARCOS s.r.l.;

- ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato il dottore commercialista indicato in dispositivo, iscritto all'albo dei gestori della crisi e dei liquidatori, ed in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della **ARCOS - S.R.L., C.F. e P.I. 03432000713**, con sede legale in Foggia, Strada Statale 16, Km 681.420 SNC, in persona della legale rappresentante, Palazzo Rosanna (PLZRNN73P49C198J);
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) nomina liquidatore il dott. Vincenzo Rosiello;
- 4) Ordina alla debitrice di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina alla ARCOS s.r.l. ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata



o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della resistente;

- 8) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 9) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia, e sia pubblicata nel registro delle imprese ;
- 11) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 12/06/2024.

Il Presidente est.
dott. Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 25/06/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gallo Salotto

